


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. n° 37 del 10.07.2007



COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI (CO.A.DI.)

Allegato alla deliberazione

C.C. n° 37 del 10.07.2007

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the official responsible for the document.

A smaller, less distinct handwritten mark or signature on the right side of the page.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI (CO.A.DI.)

NATURA E SCOPI DELLA CONSULTA

- ART. 1 - E' costituita in Cagliari una Consulta cittadina denominata "Consulta delle associazioni dei disabili" che potrà usare l'acronimo "CO.A.DI."
- ART. 2 - La Consulta ha sede legale e amministrativa in Cagliari, presso l'Assessorato delle Politiche Sociali - Piazza De Gasperi.
- ART. 3 - La Consulta è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta e le sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) elabora proposte, rivolte agli Organi istituzionali del Comune, su problematiche e aspetti relativi alle tematiche dell'handicap;
 - b) programma azioni dirette a risolvere i problemi che ostacolano l'integrazione sociale delle persone con disabilità;
 - c) individua percorsi di semplificazione e trasparenza delle attività quotidiane di interesse dei disabili affinché questi, individualmente o attraverso le loro associazioni, possano svolgere un ruolo attivo e partecipe;
 - d) raccoglie ed elabora dati riguardanti i servizi e le risorse presenti sul territorio relativamente alle tematiche di interesse dell'handicap;
 - e) promuove l'approfondimento, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni;
 - f) attiva momenti di confronto e di partecipazione dei Cittadini in merito alle problematiche della disabilità;
 - g) avvia congiuntamente agli Organi dell'Amministrazione Comunale l'attuazione delle manifestazioni pubbliche cittadine sugli obiettivi di interesse generale delle persone con disabilità.
 - h) realizza un coordinamento con le altre Consulte comunali che si occupano dei medesimi settori



- i) suggerisce azioni per favorire la realizzazione di servizi che agevolino e assicurino l'inserimento delle persone con disabilità nell'ambito familiare, scolastico, sociale e lavorativo per limitare ogni processo di emarginazione e discriminazione.
- j) Collega le associazioni iscritte e le Istituzioni, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra le parti.
- k) favorisce l'inserimento di una persona con disabilità in tutti i settori della vita civile;
- l) può pubblicare un notiziario per diffondere la conoscenza dell'attività svolta e di tutti gli avvenimenti sociali e legislativi di comune interesse per le Associazioni.
- m) Incentiva, in collaborazione con gli Organi del Comune, la promozione di una cultura della solidarietà e la sensibilizzazione al volontariato.

ART. 4 - La Consulta si avvale della collaborazione volontaria e gratuita delle Associazioni aderenti.

ART. 5 - La Consulta, a norma dello Statuto Comunale, nelle materie di sua competenza, a richiesta o di sua iniziativa:

- esprime pareri preventivi su atti comunali;
- formula proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- formula proposte per la gestione e l'uso dei servizi e dei beni comunali
- verifica la rispondenza fra obiettivi, programmi e realizzazioni per ciascuna materia di competenza.

ART. 6 - Ogni sei mesi in riunione congiunta con la commissione servizi sociali esamina il lavoro svolto.

ART. 7 - Possono aderire senza diritto di voto alla Consulta tutte le Associazioni con sede in Cagliari che operano per finalità statutarie a favore delle persone con disabilità e con diritto di voto le associazioni che siano costituite e dirette da disabili e/o da loro familiari da almeno due anni dalla loro costituzione.

Le domande di adesione dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo che verificherà i requisiti sulla base dello Statuto associativo.

Oltre alle Associazioni di cui al precedente primo comma, fanno parte della Consulta i seguenti rappresentanti istituzionali:

- L'Assessore alle Politiche Sociali o un suo delegato;
- Il Presidente del Consiglio Comunale o un suo delegato;
- Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione Servizi Sociali o loro delegati;
- Il Dirigente Scolastico regionale o un suo delegato;
- Il Direttore dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o un suo delegato.

ART. 8 - Le spese di funzionamento della Consulta sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che assicura il servizio di segreteria, la sede, le eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle attività. Non avendo personalità giuridica la Consulta disporrà delle proprie risorse economiche tramite gli uffici dell'Assessorato alle Politiche Sociali sullo stesso modello previsto per le spese dei gruppi consiliari regolato dall'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale.

ORGANI DELLA CONSULTA

ART. 9 - Sono organi della Consulta

- ***L'Assemblea Generale*** dei rappresentanti delle Associazioni aderenti e delle istituzioni di cui al precedente art. 6;
- ***il Consiglio Direttivo***;
- ***Il Presidente***.

ART. 10 - L'Assemblea generale deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è costituita da un rappresentante per Associazione aderente, designato dal Direttivo di ogni singola Associazione, il cui nome deve essere comunicato per iscritto.

L'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio Direttivo, fra i propri componenti ad esclusione dei rappresentanti istituzionali;
- b) discute e approva le proposte e le istanze delle associazioni aderenti, dei rappresentanti istituzionali e del Consiglio Direttivo;
- e) può delegare il Consiglio Direttivo a decidere in via d'urgenza su materie di sua competenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e, in mancanza, dal Vice Presidente.

Le riunioni di assemblea sono oggetto di redazione di apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea:

Ogni componente della Consulta ha diritto di voto.

Non è consentito voto per delega ad altra Associazione.

Le votazioni sono valide con la maggioranza semplice dei presenti, il voto è palese, ad eccezione del voto per l'elezione del Consiglio Direttivo o quello riguardante persone.

Il voto si esprime per alzata di mano, con almeno 50% + 1 dei componenti presenti dell'Assemblea.

Copia delle convocazioni e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale devono essere

ART. 11 - L'Assemblea Generale ordinaria è pubblica e viene convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione a cura del Presidente deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora con la distinzione tra 1a e la 2a convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà dei rappresentanti delle associazioni.

In seconda convocazione, che può essere fissata almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualora sia presente 1/4 degli aventi diritto.

ART. 12 - L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, su argomenti definiti, da almeno 1/4 dei rappresentanti delle associazioni.

ART. 13 - La Consulta è amministrata da un Consiglio Direttivo investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non devoluti all'assemblea generale.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente con votazioni segrete e separate;
- b) nomina, tra i suoi componenti, il Segretario;
- c) può assegnare a ciascun consigliere specifici incarichi;
- d) propone all'assemblea il programma annuale;
- e) predispone il bilancio annuale;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea;
- g) compie tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi di cui agli artt. 3 e 5.

ART. 14 - Nessuna indennità è dovuta per le cariche sociali.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo, composto da sette membri, dura in carica tre anni.

Viene convocato almeno una volta al mese e, in ogni caso, in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri o di 1/4 dei rappresentanti delle Associazioni.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva del Presidente (o del Vice Presidente) e della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni devono essere trascritte su apposito libro dei verbali, firmate dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16 - Il Consigliere Direttivo che si assenta senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto dalla carica e sostituito dal primo dei non eletti.

NORME DIVERSE

ART. 17 - Per le modifiche del presente regolamento è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti delle Associazioni ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La richiesta di modifica dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale almeno un mese prima della data prevista per la successiva Assemblea.

Nessuna modifica al presente Regolamento potrà avere corso se non dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 18 - L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

ART. 19- L'Amministrazione comunale attribuisce una somma a favore della Consulta per la realizzazione dei suoi programmi annuali di intervento.

ART. 20 – Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra Consulta e Amministrazione Comunale.

NORMA TRANSITORIA

ART. 21 – L'Assemblea si doterà di apposito regolamento contenente le norme per l'elezione dei suoi organi istituzionali..

